



**Comune di Vicoforte
(Provincia di Cuneo)**

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 43

OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IMU) - Anno 2024 – Approvazione nuove aliquote.

L'anno duemilaventitré il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 19:00, previa convocazione effettuata a norma di legge, si è riunito – nella Sala Consiliare del Comune – il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

All'appello sono risultati:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Gasco Gian Pietro	Sindaco	X	
2.	Botto Roberto	Vice Sindaco	X	
3.	Nano Barbara	Assessore	X	
4.	Tarò Daniela	Assessore		X <i>(Giustificato/a)</i>
5.	Viola Mario Ferdinando	Assessore	X	
6.	Badino Giovanni	Consigliere	X	
7.	Massa Sebastiano	Consigliere	X	
8.	Picco Guido	Consigliere	X	
9.	Ravotti Luciano	Consigliere		X
10.	Bonelli Umberto	Consigliere		X <i>(Giustificato/a)</i>
11.	Beccaria Andrea	Consigliere	X	
12.	Garassino Ugo	Consigliere	X	
13.	Ganzinelli Corrado	Consigliere	X	

Risultano quindi presenti 10 Consiglieri.

Assiste il Segretario comunale reggente Leotta Giovanni Maria.

Il Signor Gasco Gian Pietro, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

L'assessore alla "Programmazione" - "Bilancio, Finanze e Tributi" – Mario Ferdinando Viola – illustra il punto all'ordine del giorno.

In sede di predisposizione dello schema di bilancio da parte della Giunta comunale si è ritenuto di proporre al Consiglio comunale, per l'anno 2024, le aliquote così come stabilito dalla legge 160/2019, tenendo conto al contempo di quanto approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze numero 172/2023; benché sia venuto meno l'obbligo, per l'anno entrante, di adeguamento, si è ritenuto di apportare piccole modifiche al fine di avvicinarsi gradualmente al nuovo regime che sarà reso obbligatorio nel prossimo futuro.

Il Consiglio comunale

- atteso che l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, numero 160 s.m.i. "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022." ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale istituita dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 s.m.i., relativamente all'Imposta Municipale Propria (IMU) e alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), salvaguardando tutte le norme ivi contenute e relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- richiamati i successivi commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della legge n.160/2019 sopracitata, che disciplinano la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) in luogo dei previgenti prelievi fiscali IMU e TASI;
- rilevato che con il medesimo articolo si disciplina la nuova applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in sostituzione dei precedenti prelievi fiscali IMU e TASI, come disciplinati dall'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge n. 147/2013 sopracitata, quale componente patrimoniale della nuova Imposta Unica Comunale (IUC), definendo anche le esclusioni e le esenzioni dal pagamento dell'imposta e in particolare:
 - il comma 740 stabilisce che non costituisce presupposto di imposta il possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nel numero massimo di una per ciascuna delle categorie C2-C6-C7, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1-A8 e A9;
 - il comma 741, comma 1, lettera c), equipara ad abitazione principale, con conseguente esclusione dal pagamento dell'imposta, le seguenti fattispecie:
 - a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ovvero assegnate a soci studenti universitari, per i quali non è richiesta la residenza anagrafica;
 - b. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti ai sensi del Decreto Ministeriale 22 aprile 2008;
 - c. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
 - d. un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale delle forze armate, delle forze di Polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in assenza delle condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica o sanitario in modo permanente, a condizione che le stesse non risultino locate o concesse in comodato;
 - e. il comma 758 esonera dal pagamento dell'imposta i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.
- Richiamato il nuovo "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 9 del 30 luglio 2020;

- dato atto che il citato Regolamento, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1, comma 777, della legge n. 160/2019 s.m.i. sopracitata, prevede l'equiparazione ad abitazione principale (e di conseguenza l'esclusione dal pagamento dell'IMU) dell'unità immobiliare iscritta o iscrivibile a catasto, già utilizzata quale abitazione principale e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato e che sia assoggettata al pagamento della TARI (art. 4);
- dato altresì atto che:
 - il comma 744 della legge sopracitata, prevede la riserva in favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota del 7,6 per mille;
 - il comma 747 conferma la riduzione della base imponibile, a determinate condizioni soggettive ed oggettive, nella misura del 50% per:
 - a. fabbricati di interesse storico-artistico;
 - b. fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
 - c. immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado che la destinino ad abitazione principale;
 - i commi 750 e 751 prevedono l'imponibilità ai fini IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
- Rilevato che, secondo quanto disciplinato dai citati commi 756 e 757, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante l'adozione di un apposito prospetto delle aliquote che forma parte integrante della deliberazione stessa, ma che al momento, tuttavia, non risulta ancora definito a causa della recente sospensione della sua entrata in vigore;
- ritenuta comunque opportuna l'adozione di una manovra tariffaria consistente nella definizione di nuove aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'esercizio 2024 per alcune fattispecie catastali – tenendo conto degli indirizzi di cui alla normativa sopracitata;
- udita la richiesta di chiarimento da parte del consigliere Corrado Ganzinelli [gruppo “Vico Futura”] circa la sussistenza o meno dell'obbligo di adeguamento, e le successive precisazioni fornite dal Presidente e dall'assessore competente;
- richiamati:
 - l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sopracitato, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione «...*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali...*»;
 - l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).”, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 sopracitato e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)." il quale prevede che gli enti locali deliberino «...le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno...».
- Dato atto che;
 - con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023 - di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - è stato modificato il principio contabile applicato concernente la *Programmazione*, Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
 - le nuove disposizioni sono finalizzate a consentire l'approvazione del bilancio entro i termini previsti ed evitare, pertanto, la gestione in esercizio provvisorio;
- richiamata la deliberazione del Commissario straordinario numero 39 del 24 marzo 2023, con la quale sono state approvate le aliquote (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria l'anno 2023;
- visto il "Regolamento di contabilità";
- attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dello Statuto;
- acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, oltre che alla regolarità contabile, espressi dal responsabile dell'area "Contabile" – Servizio "Economico e Finanziario" ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",

con votazione espressa per alzata di mano:

- Presenti: 10
- Favorevoli: 10
- Astenuti: 0
- Contrari: 0

delibera

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutte le fattispecie imponibili ad eccezione di quelle espressamente approvate	10,5 per mille

Aliquota ridotta abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (1 per categoria C2 - C6 - C7)	6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	10,5 per mille
Aliquota agevolata per immobili categoria B (B1, B2, B3, B4, B5, B6 B7, B8)	8,6 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati	esenti
Aliquota aree fabbricabili	10,5 per mille

3. di disporre l'invio di questa deliberazione, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 s.m.i.;
4. di dare atto che Responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", è la responsabile del Servizio "Economico e Finanziario".

Successivamente,

il Consiglio comunale

- visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa l'urgenza di dotare l'ente in tempi celeri del bilancio dell'esercizio corrente,

con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano,

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Data lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Gasco Gian Pietro

Il Consigliere anziano
F.to Massa Sebastiano

Il Segretario comunale reggente
F.to Leotta Giovanni Maria



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16 gennaio 2024 al numero 44, ai sensi articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.

Il Segretario comunale reggente
Leotta Giovanni Maria

ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

Questa delibera è divenuta esecutiva in data 18/12/2023 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.

Il Segretario comunale reggente
Leotta Giovanni Maria